

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER LA SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIE
BREVI AD INDIRIZZO STRATEGICO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl, Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Indirizzo strategico, con sede legale a Roma, in Via Tuscia 25, codice fiscale 06705801006, in persona del legale rappresentante, Prof. Filippo Petruccelli, nato a [REDACTED] chiamato di seguito "Istituto".

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO CHE

- L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma srl gestisce la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio strategico nelle sedi di Bari, Catania, Lamezia Terme (CZ), Roma e Santi Cosma e Damiano (LT).
- Tale Scuola è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con DM del 20 marzo 1998, pubblicato sulla GU del 21 aprile 1998, n. 92, e successivi Decreti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
- Il regolamento interno dell'Istituto prevede, per ogni allievo della Scuola, un tirocinio di 150 ore annue.
- Nella Struttura si svolge attività di psicoterapia.
- L'art. 8, comma 2, del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, pubblicato sulla GU 15 febbraio 1999,
- n. 37, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997,
- n. 127 "richiede che tale tirocinio sia svolto" in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'Azienda ospitante assicura all'interno del Servizio UOC Psicologia l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di due (2) allievi per anno accademico da concordare preventivamente con il Direttore della Struttura ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2 – Caratteristiche del Tirocinio

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con la UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it .

Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ART. 3 – Durata Convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a decorrere dal 03/11/2024, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

ART. 4 – Progetto Valutativo

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto deve essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

ART. 5 – Svolgimento tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 6 – Copertura Assicurativa

L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa "Reale Mutua" per responsabilità civile contro terzi (n.03/699/77512), nonché da polizza infortuni "Reale Mutua" (n. 05/699/9999) sul lavoro contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8 – Trattamento Dati Personalni

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

ART. 9 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento Sulla sicurezza, tutti consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Istituto è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Istituto dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

ART. 10 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 11 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Viterbo, _____

Istituto per lo Studio delle Psicoterapie
Prof. Filippo Petruccelli

ASL di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni